

Il Presidente

Ill.mo Dott. Matteo Lepore
Sindaco del Comune di Bologna
Piazza Maggiore 6
40122 Bologna

Prot. 295/2021/AZ/gb

Bologna 22 dicembre 2021

Oggetto: IMU CONIUGI IN COMUNI DIVERSI

Ill.mo Sig. Sindaco,

come Lei già saprà in sede di conversione del D.L. 146/2021 è stato approvato un emendamento che mette fine alla travagliata storia dell'Imu sulle case possedute dai coniugi in Comuni diversi, i quali potranno scegliere su quale, delle due case, applicare l'esenzione dell'imposta comunale per l'abitazione principale. D'ora in poi non ci saranno più dubbi in merito all'applicazione della normativa.

E per il passato?

La vicenda inizia quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 3 del 18 maggio 2012 ha deciso di riconoscere la possibilità di esentare come abitazione principale anche la casa che uno dei due coniugi può possedere in un Comune diverso da quello di residenza della famiglia per ragioni di lavoro. La posizione ministeriale, che ha portato ad ammettere doppie esenzioni Imu, è risultata in buona parte contrastata dalla giurisprudenza. Diversi Comuni hanno quindi emanato avvisi di accertamento per disconoscere l'esenzione per l'abitazione principale per i contribuenti che, in base alla suddetta circolare del Mef, non hanno pagato l'imposta municipale. Occorre tuttavia considerare che, in alcune pronunce, la Cassazione ha distinto le ipotesi in cui si sia verificata una frattura di fatto del rapporto di convivenza dei coniugi non ancora legalmente separati (ordinanza 15439/19; 24294/20). In tali casi non potendosi più identificare la casa coniugale con l'abitazione principale, la diversa residenza anagrafica del coniuge non comporterebbe il venir meno dell'agevolazione.

In termini generali occorre però considerare il fatto che il nucleo familiare, nel nostro ordinamento, è costituito dai componenti della famiglia legittima e si ritiene ne facciano parte i coniugi, i figli minori e i figli maggiori a carico. Se l'appartenenza a un nucleo familiare è uno status della persona, la dimora e la residenza anagrafica indicano invece il luogo di abituale abitazione di un soggetto. Si tratta quindi di profili tra loro differenti che possono, ma non devono coincidere. Per quanto riguarda i coniugi, si ritiene che l'articolo 144 del Codice civile non imponga necessariamente la convivenza fisica. Vi possono essere diverse situazioni in cui uno dei coniugi abbia l'esigenza di collocare in altro immobile la propria dimora abituale. Le

Il Presidente

più diffuse sono quelle derivanti da necessità lavorative, ma si potrebbero attribuire ampia rilevanza ai bisogni familiari collegati ad esigenze di salute dei genitori di uno dei coniugi. Risulta dunque irragionevole che il Comune di Bologna emetta avvisi di accertamento senza considerare queste situazioni personali, in quanto una lettura sistematicamente più adeguata e costituzionalmente orientata delle disposizioni porta a ritenere ammissibile l'esenzione per l'abitazione principale in tutti quei casi in cui l'elezione di una seconda residenza sia effettiva e funzionale alle concordate modalità di svolgimento della vita familiare.

Il Sindaco di Bologna e la Giunta precedente hanno invece deciso di inviare avvisi di accertamento a oltre 2.000 famiglie senza prima verificare la loro reale situazione familiare, e si è quindi negata a queste famiglie la possibilità di indicare la loro abitazione principale a cui applicare l'esenzione dell'imposta comunale.

Le chiediamo pertanto di sospendere la richiesta di pagamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2015/2016, questi ultimi stanno arrivando proprio in questi giorni.

Data la delicatezza e importanza del tema ci rendiamo sin d'ora disponibili ad un incontro, per meglio definire l'argomento.

Con l'occasione di inviarLe la presente, Le rivolgiamo, Signor Sindaco, i migliori auguri di buon lavoro, e rimaniamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Il Presidente
Alberto Zanni

